



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Prot. n.

Costituzione dell'Ufficio dedicato
alle comunicazioni di cui all'art. 335 c.p.p.
al deposito di denunce e querele scritte.

PREMESSA

L'Ufficio del Casellario soffre, più di altri, la carenza di personale, essendosi ridotto in breve da quattro a due unità, le quali non sono ovviamente più in grado di garantire l'assolvimento di tutti i compiti assegnati, ossia l'elaborazione e comunicazione o consegna dei certificati penali e dei cosiddetti carichi pendenti a enti pubblici e a privati, la redazione delle schede, nonché il gravoso incumbente di fornire all'utenza le comunicazioni ai sensi dell'art.335 c.p.p.

E' necessario, pertanto, predisporre uno sportello dedicato alla gestione delle comunicazioni di cui all'art.335 c.p.p. sostituendolo a quello incorporato, quale articolazione, nell'Ufficio del Casellario.

Per ragioni di ergonomia organizzativa il nuovo servizio provvederà anche al deposito delle denunce e delle querele scritte presentate da privati.

Si istituisce, pertanto, l'ufficio competente a rilasciare le comunicazioni nei termini di cui all'art.335 c.p.p., nonché al deposito delle denunce e delle querele scritte, secondo le seguenti disposizioni.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Ubicazione e competenza dell'Ufficio delle comunicazioni ai sensi dell'art.335 c.p.p.

L'Ufficio è ubicato al primo piano della Procura, quale articolazione della Segreteria degli Affari Generali.

L'Ufficio fornisce le informazioni e le attestazioni scritte ostensibili in ordine al contenuto del Registro Generale delle notizie di reato, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'artt. 335, commi. 3, 3-*bis*, e 3-*ter* c.p.p., nonché riceve le denunce e le querele già redatte e da depositare.

2. Individuazione delle persone che possono presentare la richiesta delle comunicazioni.

Le comunicazioni di cui all'art.335 c.p.p. possono essere richieste:

a) dall'indagato (persona iscritta nel registro notizie di reato).

E' equiparato all'indagato:

- il legale rappresentante *pro tempore* della persona giuridica sottoposta a procedimento ai sensi del d.lgs. n.231/2001;

b) dalla persona offesa.

Sono equiparati alla persona offesa:

- il legale rappresentante *pro tempore* della persona giuridica o dell'ente o dell'associazione, in quanto persona offesa;
- l'esercente la responsabilità genitoriale o il tutore o il curatore speciale di minorenne o della persona incapace, in quanto persona offesa;

c) dai difensori dell'indagato e della persona offesa, muniti di nomina scritta;

d) da altri che siano titolari di uno specifico interesse (quali: il proprietario di veicolo o di immobile sequestrato che non sia né indagato, né persona offesa, la compagnia assicuratrice, incaricata del risarcimento dei danni), nei limiti appresso chiariti.

3. Le comunicazioni rilasciabili.

L'Ufficio fornisce le comunicazioni relative alle iscrizioni contenute nel Registro delle notizie di reato ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'artt. 335, commi 3 e 3-*bis*, c.p.p., mediante **due modalità, sempre ed esclusivamente** previa presentazione di richiesta scritta, come da modulistica dedicata:

a) la modalità consistente in informazioni.

Si tratta di informazioni rilasciate dallo sportello e relative ai dati utili solo al fine di consentire al richiedente di svolgere immediate e urgenti incombenze (quali: deposito della nomina a difensore, deposito di istanze urgenti);

b) la modalità consistente nel rilascio di attestazione scritta.

Si tratta di attestazione rilasciata per iscritto, contenente i dati risultanti dal programma SIRIS (in particolare, il nominativo dei soggetti iscritti quali indagati o persone offese, i reati iscritti, data e luogo del commesso reato), nonché, su specifica richiesta, tutte le altre informazioni comunicabili.

REGOLAMENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DELLE ATTESTAZIONI SCRITTE

4. Informazioni.

Le informazioni sono rilasciate dal personale senza formalità e per consentire al richiedente di svolgere le prime e urgenti incombenze (quali: deposito nomina di difensore; istanza urgente).

La semplicità del rilascio delle informazioni presuppone che il richiedente sia già **legittimamente** a conoscenza dell'esistenza del procedimento.

Il personale comunica le informazioni solo verbalmente.

Il servizio sarà attivo dalle ore 11.00 alle successive ore 13.00.

4.1. Soggetti abilitati alla richiesta dell'informazione e la documentazione da presentare.

L'informazione può essere esclusivamente richiesta:

- a) **dall'indagato** (persona iscritta nel registro notizie di reato), il quale dovrà presentarsi personalmente ed esibire un documento di riconoscimento valido per consentirne l'identificazione.

E' equiparato all'indagato, sempre che produca, oltre a un documento di riconoscimento valido per consentire l'identificazione, quello attestante la qualità:

- o **il legale rappresentante *pro tempore* della persona giuridica sottoposta a procedimento ex d.gs. 231/2001.**

Non è consentita la delega.

Documentazione da presentare:

- un qualunque atto da cui risulti l'assunzione della qualità di persona sottoposta alle indagini (da allegare in copia al modulo di richiesta)

- b) **dalla persona offesa** che dovrà presentarsi personalmente ed esibire sempre idoneo documento di riconoscimento valido per consentire la sua identificazione.

Sono equiparati alla persona offesa sempre che producano, oltre a un documento di riconoscimento valido per consentire l'identificazione, quello attestante la loro qualità:

- o **il legale rappresentante *pro tempore* della persona giuridica, dell'ente, dell'associazione, in quanto persona offesa.**
- o **l'esercente la responsabilità genitoriale o tutore o curatore speciale di minorenne o persona incapace in quanto persona offesa.**

Non è consentita la delega.

Documentazione da presentare:

- copia della denuncia e/o della querela con l'attestazione della sua presentazione
- un qualunque atto da cui risulti l'assunzione delle qualità di persona offesa (da allegare in copia al modulo di richiesta);

- c) **dai difensori dell'indagato e della persona offesa.**

Documentazione da presentare:

- la nomina a difensore (o un atto del procedimento da cui risulti tale nomina) a firma dell'indagato o della persona offesa (con copia da allegare al modulo di richiesta);
- il tesserino rilasciato dall'Ordine di appartenenza, se si tratta di legale non noto al personale addetto allo sportello.

I difensori possono presentare la domanda anche tramite i propri collaboratori sempre che costoro, unitamente alla documentazione ora indicata, esibiscano la nomina a sostituto processuale ovvero una delega per l'adempimento;

- d) **da altri che siano titolari di uno specifico interesse** (quali: il proprietario di veicolo o di immobile sequestrato che non sia né indagato, né persona offesa, la compagnia assicuratrice, incaricata del risarcimento dei danni).

Non è consentita delega.

Documentazione da presentare:

l'atto da cui risulti la ragione della richiesta (con copia da allegare al modulo di richiesta)

4.2. Contenuto dell'informazione.

Si comunicheranno:

- il numero del procedimento;
- il nome del magistrato assegnatario.

Nel caso in cui **il procedimento sia stato trasmesso per competenza ad altra Procura della Repubblica** si comunicheranno esclusivamente il numero di procedimento, la Procura della Repubblica destinataria e la data di trasmissione del fascicolo.

4.3. Modalità di presentazione della richiesta dell'informazione.

La richiesta deve essere presentata compilando il "[Modulo richiesta informazioni 335 cpp](#)" reperibile:

- presso l'Ufficio dedicato;
- sul sito della Procura nella pagina dedicata (raggiungibile anche dalla pagina iniziale del sito, *clickando* nella sezione dedicata).

5. Attestazioni scritte.

5.1. Contenuto. La completezza delle informazioni, il tempo di rilascio.

L'attestazione scritta contiene un numero maggiore di informazioni, rappresentate dai dati presenti nel Registro notizie di reato comunicabili ai sensi dell'art. 335, co. 3 e 3-*bis* e 3-*ter* c.p.p.

L'attestazione viene rilasciata, di norma, entro **10** giorni.

5.2. Soggetti abilitati alla richiesta di attestazione scritta e documentazione da presentare.

Le attestazioni scritte sono rilasciate:

- a) **all'indagato** (persona iscritta nel registro notizie di reato), che dovrà presentarsi personalmente ed esibire sempre idoneo documento di riconoscimento valido per consentire la sua identificazione. E' equiparato all'indagato, sempre che produca, oltre a un documento di riconoscimento valido per consentire l'identificazione, quello attestante la sua qualità:
- **il legale rappresentante pro tempore di persona giuridica sottoposto a procedimento ex d.gs. 231/2001.**

Non è consentita la delega ad altra persona, potendo l'interessato, qualora non voglia presentarsi allo sportello, avanzare richiesta di attestazione scritta, come indicato oltre, a mezzo posta certificata (PEC) o a mezzo servizio postale. Ipotesi **eccezionali** saranno evidenziate con apposita istanza scritta esaminata dal funzionario d'intesa, se necessario per la rilevanza o generalità della questione, col Procuratore Aggiunto o col Procuratore;

- b) **alla persona offesa** che dovrà presentarsi personalmente ed esibire sempre idoneo documento di riconoscimento valido per consentire la sua identificazione.

Sono equiparati alla persona offesa sempre che producano, oltre a un documento di riconoscimento valido per consentire l'identificazione, quella attestante la loro qualità:

- **il legale rappresentante *pro tempore* di persona giuridica persona offesa.**
- **l'esercente la responsabilità genitoriale o tutore o curatore speciale di minorenni o persona incapace persona offesa.**

Non è consentita la delega ad altra persona, potendo l'interessato, qualora non voglia presentarsi allo sportello, avanzare richiesta di attestazione scritta, come indicato oltre, a mezzo posta certificata (PEC) o a mezzo del servizio postale. Ipotesi **eccezionali** saranno evidenziate con apposita istanza scritta esaminata dal funzionario d'intesa, se necessario per la rilevanza o generalità della questione, col Procuratore Aggiunto o col Procuratore;

- c) **ai difensori dell'indagato e della persona offesa** che dovranno sempre allegare:

- la nomina a difensore (o un atto del procedimento da cui risulti);
- il tesserino rilasciato dall'ordine di appartenenza, se trattasi di legale non noto al personale addetto allo sportello.

I difensori possono presentare la domanda anche tramite i propri collaboratori sempre che costoro, unitamente alla documentazione ora indicata, esibiscano la nomina a sostituto processuale ovvero una delega finalizzata agli adempimenti relativi all'informazione rilasciabile?;

- d) **ad altri titolari di uno specifico interesse** (quali: il proprietario di veicolo o di immobile sequestrato che non sia né indagato né persona offesa, la compagnia assicuratrice di veicolo coinvolto in incidente stradale).

Costoro dovranno:

- esibire idoneo documento di riconoscimento valido. Nel caso di istanze presentate nell'interesse di persone giuridiche o associazioni andranno allegati i documenti relativi alla legittimazione da parte della persona ad avanzare la richiesta;
- indicare precisi e univoci dati per l'individuazione del procedimento penale su cui chiedono l'attestazione (quali: nome indagato, nome persona offesa, data dell'incidente stradale e persone coinvolte, ecc.). Nel caso di dati incompleti la richiesta sarà ritenuta automaticamente inammissibile;
- indicare (sul modulo o con apposita istanza allegata al modulo) l'interesse al rilascio dell'attestazione, presentando – se necessario – la documentazione comprovante tale interesse.

L'interesse al rilascio dell'attestazione è valutato dal pubblico ministero assegnatario del procedimento.

5.3. Contenuto dell'attestazione scritta.

L'attestazione scritta contiene i dati previsti dall'art. 335 c.p.p. risultanti dal programma SIRIS, specificamente:

- a. il nominativo dei soggetti iscritti in qualità di indagati o parti offese;
- b. il numero del procedimento (numero di iscrizione nel Registro notizie di reato);
- c. il nominativo del magistrato assegnatario del procedimento, perciò delegato alla sua trattazione;
- d. i reati iscritti (qualificazione giuridica dei fatti in indagine) e la data del commesso reato.

5.4. Modalità di presentazione della richiesta di attestazione scritta

La richiesta deve essere presentata compilando il “[Modulo richiesta attestazioni art. 335 cpp](#)” reperibile:

- presso l’Ufficio rilascio attestazioni ex 335 c.p.p.;
- sul sito della Procura nella pagina dedicata (raggiungibile anche dalla pagina iniziale del sito, cliccando nella sezione dedicata).

La richiesta può essere presentata:

- a) presso l’ufficio dedicato;
- b) con trasmissione alla posta elettronica cnr.procura.cuneo@giustiziacert.it, indicando nell’oggetto “**Richiesta attestazioni ex art.335 c.p.p.**”:
 - dall’indagato e dalla persona offesa utilizzando esclusivamente un indirizzo PEC (posta certificata), allegando la copia di un proprio documento di riconoscimento valido e apponendovi data e firma, nonché allegando la copia dei documenti indicati nel paragrafo 4.1.;
 - dalla persona “interessata” (diversa da indagato o persona offesa) esclusivamente utilizzando un indirizzo PEC (posta certificata), allegando (oltre eventualmente ai documenti attestati il proprio interesse al rilascio dell’attestazione) la copia di un proprio documento di riconoscimento valido e apponendovi data e firma (nonché eventuali ulteriori documenti nel caso di richiesta di persona giuridica o associazione), nonché allegando la copia dei documenti indicati nel paragrafo 4.1.;
 - dai difensori dell’indagato o della persona offesa esclusivamente utilizzando l’indirizzo di pec ufficialmente comunicato dal professionista al proprio Consiglio dell’Ordine e da quest’ultimo al Ministero della Giustizia, allegando la documentazione indicata nel paragrafo 4.1.

L’attestazione ex 335 c.p.p. verrà inviata alla PEC da cui proviene la richiesta tramite la PEC cnr.procura.cuneo@giustiziacert.it o altra PEC della Procura.

Per le richieste trasmessa da indirizzi di posta elettronica diversi da quelli indicati non si darà alcun esito, perché ritenute automaticamente inammissibili per carenza di forma;

- c) a mezzo del servizio postale, con lettera indirizzata a “*Procura della Repubblica di Cuneo, piazza Galimberti n. 7, XXX, CUNEO, Ufficio Comunicazioni ex art.335 c.p.p.*”, allegando:
 - la documentazione indicata alla lettera b),
 - una busta compilata nell’indirizzo del destinatario e preaffrancata per la trasmissione dell’attestazione richiesta.

5.5. Incombenze dell’Ufficio.

Ricevuta la richiesta di attestazione, si provvederà a trasmetterla, tramite posta elettronica interna, al magistrato assegnatario del procedimento, il quale provvederà ad autorizzare, o meno, la comunicazione e a trasmetterla con lo stesso mezzo all’ufficio.

L’autorizzazione si considera concessa se il magistrato assegnatario non risponda trascorsi cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Disposizioni attuative.

Le richieste di informazioni o attestazioni saranno conservate presso l’ufficio per 24 mesi.

Le attestazioni non ritirate entro 4 mesi dal deposito saranno archiviate e non più soggette a consegna.

Le attestazioni verranno rilasciate esclusivamente a mezzo del programma "Siris", secondo i contenuti automaticamente scaricati da tale applicativo.

7. Entrata in vigore.

Le disposizioni entrano in vigore a partire dalle richieste presentate dal XXX settembre 2019.

Allegati.

- Modulo richiesta informazioni;
- Modulo richiesta attestazioni.

Cuneo, xxx settembre 2019.

Il Procuratore della Repubblica

Onelio Dodero